



Ordinanza sugli orari (OOra)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 20 marzo 2009¹ sul trasporto di viaggiatori (LTV),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura di allestimento e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle seguenti imprese:

- a. imprese titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale;
- b. imprese che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.

² L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese deroghe all'obbligo di allestire e pubblicare l'orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.

Art. 2 Contenuto e durata di validità dell'orario

¹ L'orario fissa l'offerta vincolante di trasporto pubblico, coordinata a livello nazionale, per un anno d'orario.

² L'UFT determina l'inizio e la durata dell'anno d'orario tenendo conto delle normative degli Stati limitrofi.

Sezione 2: Allestimento dell'orario

Art. 3 Procedura

¹ La procedura per allestire l'orario comprende le seguenti fasi:

- a. progetto d'orario (art. 4);
- b. consultazione degli ambienti interessati (art. 5);
- c. coordinamento (art. 6);
- d. orario definitivo (art. 7).

² L'UFT disciplina i dettagli della procedura per allestire l'orario e fissa le scadenze d'intesa con il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT).

Art. 4 Progetto d'orario

¹ Le imprese allestiscono un progetto d'orario per le linee del traffico a lunga distanza e per le linee finanziate dall'ente pubblico. Il progetto d'orario deve essere trasmesso a un ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.

² Le imprese di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) allestiscono il progetto d'orario tenendo conto del piano di utilizzazione della rete.

Art. 5 Consultazione degli ambienti interessati

Nel quadro della procedura di allestimento dell'orario, i Cantoni sentono in modo adeguato gli ambienti interessati. L'UFT assicura a tal fine la gestione di una piattaforma Internet accessibile al pubblico.

Art. 6 Coordinamento

Dopo l'allestimento del progetto d'orario le imprese coordinano i loro orari in base alle richieste dei committenti e alle indicazioni dell'UFT, dei Cantoni, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e del SAT. Nel farlo devono tenere conto dei pareri degli ambienti interessati (art. 5).

Art. 7 Orario definitivo

Dopo l'attribuzione definitiva delle tracce secondo l'OARF, le imprese allestiscono l'orario definitivo. Esso è vincolante, fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13.

² RS 742.122

Sezione 3: Pubblicazione dell'orario

Art. 8 Principi

¹ L'UFT provvede alla pubblicazione ufficiale degli orari. Può affidare la pubblicazione a un'impresa idonea, un ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.

² Gli orari sono pubblicati ufficialmente per un anno d'orario.

Art. 9 Accessibilità

¹ I dati relativi agli orari devono essere accessibili a tutti.

² A ogni fermata devono essere esposti gli orari di partenza di tutte le corse di tutte le linee che servono la fermata.

³ Gli orari devono essere trasmessi a un ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.

Art. 10 Utilizzazione commerciale

Chiunque utilizzi i dati relativi agli orari a scopi commerciali, deve rimborsare almeno i prezzi di costo del trattamento e della trasmissione di tali dati.

Sezione 4: Modifiche dell'orario e interruzioni dell'esercizio

Art. 11 Modifica dell'orario durante il periodo di validità

¹ L'orario può essere modificato se intervengono fatti che non erano prevedibili al momento dell'allestimento.

² Se intende modificare il suo orario, l'impresa presenta il progetto di modifica all'UFT almeno otto settimane prima dell'entrata in vigore prevista e informa i Cantoni interessati. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l'impresa deve informare l'UDSC. L'impresa motiva la modifica.

³ Le modifiche che concernono o pregiudicano le prestazioni ordinate secondo l'ordinanza dell'11 novembre 2009³ sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori possono essere effettuate solo d'intesa con i committenti.

⁴ Le imprese pubblicano le modifiche almeno due settimane prima dell'entrata in vigore e secondo modalità che permettono al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Rettificano per tempo gli orari esposti alle fermate. Gli orari modificati devono essere trasmessi all'ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.

³ RS 745.16

Art. 12 Interruzioni dell'esercizio pianificabili

¹ Le imprese notificano le interruzioni dell'esercizio che non figurano nell'orario annuale all'UFT, ai Cantoni interessati e alle imprese che assicurano le coincidenze con almeno quattro settimane d'anticipo. Le imprese indicano le cause e la durata presumibile dell'interruzione nonché i provvedimenti presi per stabilire collegamenti provvisori. Se la modifica interessa il traffico internazionale, l'interruzione dell'esercizio deve essere notificata anche all'UDSC.

² Le interruzioni dell'esercizio previste devono essere pubblicate con almeno quattro settimane d'anticipo in maniera tale da permettere al maggior numero possibile di utenti di prenderne atto. Gli orari modificati devono essere trasmessi all'ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.

Art. 13 Interruzioni dell'esercizio impreviste

¹ Le interruzioni dell'esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, sono immediatamente notificate alle imprese che assicurano le coincidenze. Nel contempo ne è informato anche il pubblico e sono indicati i provvedimenti presi per offrire un servizio sostitutivo. Le notifiche devono essere trasmesse all'ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.

² La ripresa dell'esercizio deve essere comunicata con le stesse modalità.

Art. 14 Altre deroghe all'orario

¹ Le imprese si informano reciprocamente e in continuazione sullo stato dell'esercizio. Pubblicano tali informazioni in modo adeguato. Le deroghe devono essere trasmesse all'ente per l'integrazione in sistemi di informazione elettronici.

² L'UFT può esonerare le imprese da tale obbligo di trasmissione.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 15** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 4 novembre 2009⁴ sugli orari è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

⁴ RU 2009 6055, 2020 1915

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

